

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III BIS
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6271/2019

A FAVORE DI: Daniela CASASOLA (C.F. CSSDNL62H54L219Z) nata a Torino il 14 giugno 1962 e residente a Roma in via Montello, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* – Presidente della Sottocommissione d'esame n. 29 istituita presso la Regione Puglia per il concorso per la selezione dei dirigenti scolastici negli istituti scolastici in persona del Presidente *pro tempore*

- *resistenti*

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062)

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;

7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N.
6271/2019:

- a) D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019;
- b) Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato n. 7251 nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 43,50/100;
- c) Del verbale n. 5 del 28 febbraio 2019 della Sottocommissione Puglia 29 contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 43,50 alla prova sostenuta dalla ricorrente;
- d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso;
- e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R.;
- g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula del Comitato di Vigilanza, relativo alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente;

- h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il *software* ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati;
- j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
- k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
- l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
- m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
- n) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
- o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
- p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
- q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

SI ESPONE

La ricorrente ha partecipato al concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e, dopo aver superato la prova selettiva non è stata ammessa alle prove orali essendo stata respinta alle prove scritte.

Ha impugnato l'esclusione ritenendola illegittima sotto diversi profili, ed ha esposto in fatto quanto segue.

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, doc. 4).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. La ricorrente, dopo aver superato la prova selettiva espletata in data 23 luglio 2018 con punti 89,00 ha partecipato alle prove scritte e non ha raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti, riportando il punteggio di 43,50/100 (doc. 5).

7. La prof.ssa Casasola ha risposto alle seguenti domande riportando i punteggi di seguito descritti (doc. 5):

Domanda 1: punti 8,00;

Domanda 2: punti 3,50;

Domanda 3: punti 4,00;

Domanda 4: punti 4,00;

Domanda 5: punti 4,00.

8. La prova scritta è stata completata dalle domande in lingua straniera alle quali, come detto, venivano assegnati due punti.

9. Nella prova in lingua straniera francese prescelta, la ricorrente ha totalizzato il punteggio di 20/20.

10. La griglia allegata quale doc. 2) contiene le valutazioni ed il punteggio conseguito dalla ricorrente: punti 23,50/80 alla prova scritta e punti 20/20 alla prova di lingua, per un totale di punti 43,50/100.

11. Le prove sono state corrette dalla sotto Commissione 29 istituita presso la Regione Puglia in data 28 febbraio 2019 (doc. 3).

12. La ricorrente ha riscontrato un grave malfunzionamento del *software* e dell'*hardware* messi a disposizione dall'amministrazione nel corso della stesura del proprio elaborato che ne hanno condizionato in modo negativo lo svolgimento.

13. Va precisato che le impostazioni del *software* e dell'*hardware* di video-scrittura, presenti in ciascuna postazione, erano predefinite secondo delle precise regole tecniche fornite ai candidati.

14. Pertanto, ciascuna pagina veniva dattiloscritta entro gli indicati margini.

15. Tuttavia, la ricorrente nel corso della stesura del proprio elaborato ha denunciato il malfunzionamento e le difficoltà nella scrittura a causa di un malfunzionamento del *monitor*.

16. Le frasi dattiloscritte non venivano visualizzate scomparendo all'interno del *monitor* con evidenti difficoltà, sia nella impostazione delle risposte sia nella rilettura dell'elaborato.

17. Nel momento in cui la ricorrente si è avveduta dei problemi di allineamento del sistema informatico del *monitor* assegnatole ha immediatamente denunciato la situazione al tecnico d'aula, il quale ha assicurato alla ricorrente di aver verbalizzato il problema all'interno del verbale d'aula del giorno 18 ottobre 2018.

18. La ricorrente ha sollecitato più volte la sostituzione del *monitor* e della postazione, non ricevendo alcun positivo riscontro, nonostante questo le comportasse una forte penalizzazione sul tempo residuo per lo svolgimento della prova.

19. La Commissione ed il tecnico si sono rifiutati di sostituire il *monitor* non avendo altra postazione da assegnare alla Prof.ssa Casasola.

20. Per i motivi suesposti, appare necessario acquisire il verbale d'aula del 18 ottobre 2018 al fine di verificare che nonostante le denunce di malfunzionamento del *monitor* da parte della ricorrente formulate ai commissari d'aula, o di provvedere alla verifica del funzionamento dell'*hardware*, nulla veniva fatto in concreto per elidere la disparità di trattamento di cui è stata oggetto la ricorrente.

21. Si chiede pertanto al Collegio di ordinare all'Amministrazione di produrre il verbale d'aula della Commissione n.29 istituita presso la Regione Puglia al fine di valutare in che modo si sia provveduto – da parte della Commissione – ad operare in virtù del principio di “*dovere di soccorso provvedimentale..*” che obbliga l'Amministrazione a mettere i cittadini – ed in tal caso il concorrente ad un posto pubblico – nelle condizioni di operare in parità con tutti gli altri. Si ricordi che il principio rappresenta una chiara esplicitazione dell'art. 3, comma 2 della Costituzione – Principio di parità sostanziale – che impone alla Repubblica e quindi all'Amministrazione di eliminare tutti gli ostacoli alla realizzazione della dignità ed uguaglianza dei cittadini.

22. La prof.ssa Casasola ha l'interesse legittimo allo svolgimento della selezione secondo le modalità e con le garanzie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei suesposti principi.

^ ^ ^

Dopo la camera di consiglio fissata per il 2 luglio 2019, Codesto T.A.R. con Ord. n. 8858/2019 del 4 luglio 2019 non si pronunciava sul merito dell'istanza cautelare, ma disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami rispetto a tutti i soggetti inseriti in graduatoria per l'esame orale, fissando l'udienza pubblica per la discussione sul merito il 21 gennaio 2020.

Il precedente 2 luglio tuttavia, decidendo su un altro ricorso avente ad oggetto gli atti della stessa procedura, il medesimo T.A.R. Lazio si era pronunciato con la sentenza breve n. 8655/2019 con la quale veniva annullata l'intera procedura del corso concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. Del 23 novembre 2017, n. 1259.

Il successivo 12 luglio 2019 il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza breve di cui sopra, con Ord. n. 3512/2019.

Per effetto dell'ordinanza citata, il M.I.U.R. ha potuto riprendere la procedura e gli esami orali.

Ne è conseguita l'adozione del provvedimento del M.I.U.R. impugnato con i presenti motivi aggiunti, con Decreto Dipartimentale n. 1205 del giorno 1 agosto 2019, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso, con in allegato la relativa graduatoria. Venivano dichiarati vincitori i candidati collocati entro il 2900° posto.

La stessa graduatoria veniva modificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica.

Con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 di approvazione della graduatoria generale di merito e con quella di successiva rettifica di cui al D.D. n. 1229 del 07.08.2019, i ricorrenti non venivano dichiarati vincitori della procedura concorsuale.

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI DEL M.I.U.R.

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione della ricorrente alle prove orali.

Tale mancata ammissione era illegittima per i motivi già introdotti con ricorso principale, che si riproducono di seguito.

INIDONEITÀ DEL *MONITOR* FORNITO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA.

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONevolezza.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 COST.

Il *software* adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo* anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Si aggiunga che nel caso di specie la ricorrente si è trovata a dover operare con un *hardware* che le ha creato problemi nella scrittura, e che nonostante la richiesta di sostituzione non veniva intrapresa alcuna

concreta iniziativa finalizzata a consentire alla ricorrente di svolgere la prova nelle medesime condizioni degli altri concorrenti.

La giurisprudenza ha chiarito che *“nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Peraltro, va precisato opportunamente che non si è trattato di un problema che ha caratterizzato tutti i partecipanti alla prova presso la Commissione n. 29 istituita presso la Regione Puglia, a dimostrazione che la disparità di trattamento si è realizzata nei confronti della sola prof.ssa Casasola.

Al Tribunale, dunque, si chiede di rimuovere tale illegittima disparità di trattamento mediante una opportuna misura cautelare volta ad ordinare all’Amministrazione la ripetizione della prova scritta da parte della ricorrente.

* * *

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- Nel merito, accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla procedura in epigrafe.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale¹, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere².

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale M.I.U.R. n. 1205 del 01.08.2019;
2. Avviso prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR;
3. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019;

¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l’annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l’oggetto della controversia.

² Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *“il giudice è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia pendente”* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

4. Elenco allegato al D.D. n. 1229/2019;

5. Nota prot. n. 36621 del 08.08.2019;

6. Nota prot. n. 38777 del 28.08.19;

7.1.1 Avviso assegnazione incarichi e sedi n. 16138.03-09-2019; D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia

7.2 Decreto prot. n 1595 del 21.8.2019

7.3 REGISTRO-UFFICIALEU.0022183.13-08-2019 Puglia;

7.4 D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. Lazio;

7.5 D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto;

7.6 D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria;

7.7 D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte;

7.8 D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata;

7.9 D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania;

7.10 D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna;

7.11 D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria;

7.12 D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche.

Roma, 16 ottobre 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di partecipazione con riserva al concorso indicato al quale hanno partecipato numerosi candidati che risultano inclusi nell'elenco degli idonei;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria finale di merito.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che sono inseriti nella graduatoria finale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D. n. 1259 del 23.11.2017 – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del MIUR.

Roma, 16 ottobre 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto della ricorrente il ricorso che precede a:

CRON.CO 2779/2019

1) Ministero Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* – Sotto Commissione d'esame per il concorso a posti di Dirigenti Scolastici in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78780388003 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale

2) Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78779244166 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 16 ottobre 2019

Avv. Domenico Naso